

Società. Se raggruppa un terzo del capitale sociale

Assemblea da rinviare se lo chiede la minoranza

Angelo Busani Elisabetta Smaniotto

La richiesta dei soci di minoranza, che raggruppino un terzo del capitale sociale, sul rinvio dell'assemblea va accolta e non è soggetta a valutazione discrezionale dell'assemblea. Così decidendo, la Cassazione (sentenza 29792/17) interviene sul diritto dei soci di minoranza di richiedere il rinvio dell'assemblea, sancito dall'articolo 2374 del Codice civile, per il quale «i soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto». La Cassazione ha giudicato su una controversia insorta per il fatto che la richiesta di rinvio di un'assemblea non era stata accolta e l'assemblea aveva comunque proceduto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Le deliberazioni in questione erano pertanto state impugnate dai soci di minoranza che avevano domandato il rinvio, non concesso, e conseguentemente invalidate in entrambi i gradi di merito. In sede di legittimità, la società ha sostenuto che l'articolo 2374 del Codice civile, nel prevedere il diritto in capo alla minoranza qualificata di chiedere il rinvio, dichiarando di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, presuppone che il potere di rinvio è esercitabile solo se abbia come finalità il perseguimento dell'interesse protetto, vale a dire la necessità della minoranza di acquisire maggiori informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno. La Cassazione ha affermato invece che il diritto dei soci di minoranza di domandare il rinvio dell'assemblea non consiste solo nella facoltà di avanzare un'istanza di rinvio, restando ferma la discrezionalità dell'assemblea nel deliberare al riguardo: invero, si tratta del diritto di ottenere senz'altro che l'adunanza assembleare venga differita in data posteriore, in quanto, se così non si ragionasse, l'obiettivo che il legislatore ha perseguito dettando la norma in questione sarebbe vanificato. In sede di legittimità viene quindi validato il pacifico orientamento della giurisprudenza di merito, secondo il quale il diritto al rinvio non è un diritto a poter richiedere il rinvio, ma è il diritto di svolgere l'assemblea in data successiva senza che i soci di maggioranza possano opporsi e senza che l'assemblea, una volta avanzata la richiesta di rinvio, possa assumere alcuna deliberazione al riguardo. A fronte della richiesta di rinvio, il presidente dell'assemblea ha dunque il potere-dovere di concederlo, una volta verificate le condizioni stabilite dalla legge affinché la richiesta sia legittima: la provenienza della richiesta dai soci che riuniscono il terzo del capitale rappresentato in assemblea; il fatto che la richiesta di rinvio non sia stata esercitata in precedenza per lo stesso oggetto; e, infine, che sia indicato il motivo per il quale viene presentata.